

AGOSTO 2025

N17/2025




In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) DAL 5 AL 7 SETTEMBRE A SARTIRANA LOMELLINA LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “CAMMINARE SULL’ACQUA”
- 2) MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
- 3) FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OPERATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE ANIMALE SECONDO IL DM 6 SETTEMBRE 2023
- 4) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 28 AGOSTO 2025
- 5) RIFORMA FISCALE – PRIMA PARTE
- 6) NUOVA CAMPAGNA DI PHISHING RELATIVA A FALSE COMUNICAZIONI DI RIMBORSO
- 7) SCADENZE ADEMPIMENTI

DAL 5 AL 7 SETTEMBRE A SARTIRANA LOMELLINA LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “CAMMINARE SULL’ACQUA”



Un nuovo Festival dedicato all’acqua e alla sua centralità per il territorio e il mondo agricolo. Confagricoltura Pavia, insieme al Comune di Sartirana, alla Provincia di Pavia e all’associazione Le Fonti del Riso, è tra gli organizzatori dell’evento “Camminare sull’acqua”, in programma dal 5 al 7 settembre a Sartirana Lomellina.

Tre giornate di incontri istituzionali, riflessioni tecniche, dialoghi culturali e percorsi immersivi, dedicati al paesaggio rurale e al sistema irriguo, alla storia e ai personaggi di Sartirana tra cui il Nobel Dario Fo a cui verrà intitolato un percorso rurale e multimediale.

Venerdì 5 settembre sono previsti momenti di formazione e approfondimento sulla gestione della risorsa idrica, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e dell’industria. Nel Convegno previsto alle 15 presso La Pila interverranno, tra gli altri, Marta Sempio e Alberto Lasagna per Confagricoltura Pavia.

Domenica 7 settembre si aprirà con un momento formativo rivolto ai volontari della protezione civile e si concluderà con un incontro sul tema della narrazione del mondo dell'acqua. Verranno presentati un docufilm in lavorazione e il podcast "Acqua Maestra", curato dal direttore di Confagricoltura Pavia Alberto Lasagna.

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA



Abbruciamento residui vegetali e copertura vasche effluenti zootecnici

Con la D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4843 Misure per il miglioramento della qualità dell'aria, la Regione Lombardia ha provveduto ad un aggiornamento delle disposizioni relative alle limitazioni della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, alle combustioni all'aperto e alla copertura degli stoccaggi degli effluenti di allevamento .

Nel dettaglio, si segnalano gli allegati 3 e 4 della D.g.r. soprarichiamata riguardanti i temi di interesse agricolo.

ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione

Normativamente modifica e sostituisce l'Allegato 5 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

Viene disposto il **divieto di abbruciamento** nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06), nel periodo **dal 1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno.

Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.

La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

Il divieto di abbruciamento si applica ai territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare.

Resta comunque la **facoltà per i Comuni**, quali autorità competenti in materia ambientale, di **sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali, anche nei propri territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare.**

ALLEGATO 4 : DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile

in funzione dei quantitativi annuali di azoto

Normativamente modifica e sostituisce l'Allegato 6 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

- Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici

In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:

- obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.

Per le strutture di stoccaggio esistenti:

- per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;

- per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Coefficienti BAT-Tool Prepair/MIPAAF di riduzione per la fase di stoccaggio

Matrice	Tecnica	Riduzione
Non palabile	Lagone o vasca scoperta (reference)	0%
	Crosta naturale	40%
	Paglia	40%
	Ridurre rapporto superficie/volume (<0.2) della vasca	45%
	Materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	60%

Piastrelle geometriche galleggianti	60%
Sfere plastiche galleggianti	60%
Copertura teli flottanti	60%
Copertura rigida/a tendone	90%
Saccone	100%

La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.

- Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;

- a partire dal 1° gennaio 2026 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
- a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione

Matrice	Tipologia	Riduzione
Non palabile	REF: a tutto campo senza interrimento	0%
	Fertirrigazione	30%
	a bande (a raso in strisce)	35%
	a bande (con scarificazione)	50%

	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
	iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
	iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
	a bande a raso + incorporaz. 12h	68%
	a bande a raso + incorporaz. 24h	48%
	a bande a raso + incorporaz. 4h	71%
Matrice		
Tipologia		
Riduzione		
	a bande con scarificazione+incorporaz. 12h	75%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%

a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%
fertirrigazione (manichette)	90%
incorporazione entro 12 ore	45%
incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C)	20%
incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn.)	30%
incorporazione entro 4 ore	65%
incorporazione immediata	70%


Ambito di applicazione

Le prescrizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici, si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le prescrizioni relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane;

aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no tillage); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OPERATORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE ANIMALE SECONDO IL DM 6 SETTEMBRE 2023



Con l'entrata in vigore del D.M. del 06 settembre 2023 viene resa obbligatoria la formazione per gli operatori e i professionisti del settore animale (allevamenti), il Decreto è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025, gli operatori ed i trasportatori registrati in BDN sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale.

In caso di più stabilimenti, oltre al legale rappresentante, potrà essere individuata per ogni stabilimento un'altra persona fisica che seguirà i corsi.

Si segnala che, in assenza del corso di formazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026 non sarà possibile per l'allevamento, accedere alla BDN e alla movimentazione in entrata e uscita degli animali.

Confagricoltura Pavia in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSV) sta organizzando il corso (della durata di 18 ore in modalità FAD) per adempiere agli obblighi formativi, che si svolgerà entro fine anno.

Si invita chi non avesse ancora provveduto a contattare l'ufficio di zona di competenza per aderire al corso e per ricevere eventuali ulteriori chiarimenti.

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 28 AGOSTO 2025



Gli intensi temporali di queste ore segnano la fine della stagione irrigua estiva. Una stagione partita in modo ordinario che ha riservato criticità su alcuni territori.

In queste ore si è assistito ad un evento temporalesco esteso quanto un fenomeno piovoso autunnale, con pesanti criticità locali soprattutto in Oltrepò dove è in corso la conta dei danni: uno scenario inedito che ha complicato molto le attività agronomiche in questa fase di raccolta oltre ad aver causato pesanti danni strutturali in alcune realtà.

Una volta ancora il comparto agricolo è esposto al costante peggioramento degli estremi climatici con innalzamento delle temperature e proporzionale intensificazione dei fenomeni precipitativi e ventosi.

Sono molte le segnalazioni di attività grandigena già giunte all'Associazione.

La fine della stagione irrigua consente di avviare l'analisi di alcune tendenze che, pur se di breve periodo, stanno tracciando un peggioramento sistemico che, in assenza di politiche di adattamento, rischia di stravolgere abitudini secolari e danneggiare pesantemente l'attività d'impresa agricola.

La prima tendenza è la nevosità sempre più scarsa e tardiva. Non solo nevicata tardi, ma nevicata anche poco. La neve tardiva fatica a consolidarsi ed è più esposta ad uno scioglimento anticipato favorito dall'innalzamento termico. Ormai sotto i 3500 metri è quasi impossibile non solo trovare nevai ma neppure ghiaccio. L'arretramento dei ghiacciai degli ultimi 20 anni ha subito una violentissima

accelerazione e questo, almeno fino al 2020 ci ha dato una sovrabbondanza irrigua data dallo scioglimento di ghiaccio storico, componente ora totalmente scomparsa. Questa combinazione di effetti ha impatto sulla regolarità dei deflussi già dalla prima decade di luglio. E gli utenti irrigui lo hanno provato anche quest'anno.

Nel 2025 il lago Maggiore è stato ben gestito e questo ha permesso di avere una regolarità nelle derivazioni da Ticino che ha un poco mitigato l'assenza di neve. Dora Baltea, Sesia e Po hanno visto invece deflussi via via decrescenti dal 10 luglio in poi tanto da avere, soprattutto e verrebbe da dire solo, in Lomellina riduzioni che spesso hanno superato il 50 %.

Rispetto al Lago diventa sempre più urgente, anche se molti fingono di non comprenderne la necessità, portare ad 1,50 la quota di invaso del Lago per garantire un minimo di regolarità dei deflussi senza affidarsi esclusivamente ai temporali.

La falda freatica, in parziale recupero negli ultimi giorni e che, probabilmente, beneficerà degli accumuli di pioggia di questi giorni, ha presentato quote inferiori agli scorsi anni per molte settimane con inevitabili impatti sulla disponibilità nei fontanili e nelle risorgive e, come diretta conseguenza, anche nelle restituzioni al Po.

Per il quinto anno consecutivo, su cinque anni di misurazione, il picco della falda freatica a Sartirana Lomellina sarà in calo. Qui la tendenza è evidente e confermata anche dall'analisi degli allagamenti negli scantinati scomparsi negli ultimi 10 anni. Stiamo perdendo costantemente capacità di accumulo nella falda freatica. E questo determina il costante e crescente posticipo nella riattivazione dei fontanili che rappresentano il 35 % medio della disponibilità irrigua con punte locali del 70 %.

Vuol dire partire già in riduzione anche con la totale competenza nelle derivazioni dai fiumi principali.

La tendenza è che così come stiamo perdendo neve, parimenti stiamo perdendo capacità di accumulo in falda. Queste due criticità, evidentemente non percepite da gestori idraulici spesso in quiescente tranquillità, sono, insieme al cambio delle tecniche colturali, causa delle problematiche che sempre più spesso vive il sistema irriguo.

Dal 2021 ad oggi, nella stazione di misura di Sartirana Lomellina, il picco superiore della falda freatica è sempre più tardivo e ridotto: si sono persi oltre 40 cm che corrispondono ad un ritardo nella riattivazione di fontanili e colature di almeno 10 giorni. Sembrano pochi ma al culmine della stagione irrigua fanno la differenza.

Serve un piano urgente per la gestione della falda freatica che non rinvii più il governo dell'invaso sotterraneo al pari di un bacino di accumulo che sostituisca la neve che sempre più manca.

Di questo si parlerà nel convegno previsto a Sartirana Lomellina il 5 settembre alle ore 15 presso la Pila nell'ambito del Festival "Camminare sull'acqua" organizzato dal Comune di Sartirana Lomellina, dalla Provincia di Pavia, dall'Associazione "Le Fonti del Riso" in collaborazione con La Provincia di Pavia.

Tra poco, anche per scelte che rischiano di privilegiare altri territori, varrà l'esortazione evangelica di Giovanni Battista quando urlava nel deserto. Solo che noi non dobbiamo preparare i sentieri, ma i canali e la falda anche d'inverno. E per ora non lo stiamo facendo.

Analizzando in dettaglio.


Riserve Nevose:

L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche posizionate nell'intorno del Monte Rosa riprenderà dalla seconda decade di novembre.

Lago Maggiore:

Il lago Maggiore ha un livello idrometrico quasi a 60 cm sullo zero di riferimento. È in corso una fase di rapido innalzamento dovuta alle copiose piogge delle scorse ore. Si riportano i dati dal sito laghi.net.

Lago Maggiore – Sesto Calende – Altezze idrometriche ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1942-2023)



Mostra Tabella ▾

Lago Maggiore – Riepilogo dati regolazione

Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore						
	29-08-2025	29-08-2025	29-08-2025		28-08-2025		22-08-2025		
	Ore 08:00	Ore 02:00	Ore 08:00	Stato	%	Ore 08:00	%	Ore 08:00	%
Altezza idrometrica (cm) *	50.8	50.5	50.8	-	110.5	1.0	2.0	0.8	1.6
Quota invaso (m slm)	193.57	193.52	193.57	-	-	193.02	-	193.02	-
Portata erogata (m ³ /s)	212.0	163.5	212.0	●	81.4	163.5	62.8	185.5	75.0
Afflusso al lago (m ³ /s)	729.8	1161.6	1556.5	-	563.7	394.0	142.7	171.0	81.9
Volume invaso (Milioni di m ³)	222.6	212.1	222.6	-	60.6	107.1	29.1	107.1	29.1
Derivazioni (m ³ /s)	-	-	185.0	-	-	146.5	-	178.5	-

Si riporta di seguito anche l'andamento degli invasi elveticici nel Canton Ticino, con un riempimento in linea con la media degli ultimi anni.




Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 28 agosto.


<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
47	34	57
Andamento negli ultimi 15 giorni		
+79	-48	+23

Andamento Falda:

La falda freatica prosegue nella fase di risalita con una lentezza preoccupante, nei prossimi giorni è previsto un aumento dato dalle copiose piogge degli scorsi giorni.



Si riporta l'andamento pluviometrico nell'ultimo semestre, riferito al periodo 2022/25 rilevato a Sartirana Lomellina.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

La redazione della scala di allarme riprenderà a novembre analizzando la ricostituzione del manto nevoso e l'andamento degli accumuli in invasi e falda.

RIFORMA FISCALE – PRIMA PARTE



Revisione disciplina reddito dei terreni: le coltivazioni realizzate con sistemi evoluti in fabbricati e le cessioni dei crediti di carbonio

Con la circolare n. 12 dell'8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative sulle novità apportate dal Decreto n. 192/2024, in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 111/2023, al regime di tassazione dei redditi agrari.

Di seguito, l'analisi delle principali novità sulle nuove attività agricole produttive di reddito agrario.

In primo luogo, il Decreto allinea la normativa fiscale a quella civilistica, mediante la riformulazione dell'articolo 32 del Tuir, che a seguito della riforma non richiama più l'esercizio di attività agricole «nei limiti della potenzialità del terreno», bensì si riferisce all'esercizio «delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile», rendendo solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tenere conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come in passato, sul fattore “terra” e sullo “sfruttamento” della stessa.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni operative agli uffici per una corretta interpretazione della novella normativa che, com'è noto, riguarda la previsione dell'introduzione di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, **c.d. colture fuori suolo vertical farms, colture idroponiche, sistemi di propagazione in vitro, ecc.** la riconducibilità all'ambito del reddito agrario delle cessioni dei beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione, di allevamento e dalla selvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, individuando i limiti oltre i quali le attività eccedenti si considerano produttive di reddito d'impresa, **nonché l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano l'aggiornamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle qualità e classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.**

Preliminarmente, va evidenziato, che la modifica più rilevante, che ha consentito l'applicazione alle suddette attività del sistema di determinazione dei redditi dominicali ed agrari, è rappresentata dalla nuova nozione di reddito agrario, ex art. 32 del TUIR, laddove si è allineata la normativa fiscale a quella civilistica attraverso la definizione della nozione di reddito agrario non più incentrata sul solo esercizio delle attività agricole "nei limiti della potenzialità del terreno", ma più in generale nell'esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., ovvero di coltivazione, allevamento di animali e selvicoltura, che, com'è noto, si caratterizzano per essere dirette *"alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine."*

In particolare, il riferimento all'utilizzo solo "potenziale" o "funzionale" del terreno consente di tenere conto, nel novero delle attività agricole, anche di quelle che utilizzano le più moderne tecniche di produzione agricola (i.e. coltivazione di vegetali mediante sistemi evoluti di coltivazione), che si svolgono all'interno di beni immobili censiti al catasto dei fabbricati nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (cfr. art. 32, c. 2, lett. b-bis) del TUIR).

Uno dei passaggi più significati del documento di prassi, che risolve una delle questioni che si erano palesate dopo l'entrata in vigore delle nuove norme (già valevoli a partire dal periodo d'imposta 2024), e cioè la precisazione che le nuove norme non incidono sulle attività di coltivazioni di vegetali più tradizionali già esercitate, ex art. 32, c.2, lett. b), del TUIR, che utilizzano strutture fisse o mobili (es. serre), ancorché accatastate (produttive di reddito agrario nei limiti dell'utilizzo della superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste), laddove le stesse attività non abbiano subito cambiamenti.

Altrettanto meritori si rivelano i passaggi interpretativi della circolare in commento sull'altro tema di spessore della riforma riguardante la nuova categoria di attività agricole produttive di reddito agrario, consistenti nelle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la selvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

A tal fine, cogliendo appieno lo spirito delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che il limite entro il quale i redditi in questione sono considerati assorbiti dal reddito agrario, va individuato nell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio di attività rientranti nei limiti di cui all'articolo 32 del TUIR. Deve trattarsi, infatti, dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 c.c., non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi derivanti dalle attività connesse, di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135.

Va da sé, che il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il limite su indicato concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 25 per cento dei corrispettivi ai fini IVA, ai sensi del nuovo comma 3-ter dell'articolo 56-bis del TUIR.

L'altro tema, di rilevante interesse, è quello della previsione secondo cui alle società agricole che esercitano l'opzione per la tassazione su base catastale, di cui all'art. 1, c. 1093, della legge n. 296/2006 (Snc, Sas, Srl e società cooperative), trovano applicazione le disposizioni dell'art. 56 bis del TUIR, in ordine alla determinazione forfettaria dei redditi delle "altre attività agricole" ivi previste. Come si ricorderà, infatti, prima delle modifiche, per tale attività era inibita la determinazione forfettaria dei predetti redditi nei confronti di Snc ed Sas e, a maggior ragione, nei confronti delle società di capitali (Srl, ecc.). Determinante, a tal fine, è risultato essere l'apposito inserimento nell'art. 81 del TUIR (che considera il reddito delle società commerciali da qualunque fonte provenga reddito d'impresa, da determinarsi in via analitica, anche se proveniente dall'esercizio di un'attività agricola) dell'inciso "fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 bis comma 4".

Meno condivisibile è, invece, la chiusura per l'estensione dell'applicazione dell'art. 56 bis alle società di persone (Snc e Sas), alle Srl e alle società cooperative che svolgono l'attività agrituristica e che optino per l'applicazione del regime catastale, ai sensi dell'art. 1, c. 1093, della legge n. 296/2006, segnatamente per le Srl e per le società cooperative che non possono avvalersi, del regime forfettario delineato dalla norma speciale, di cui all'art. 5 della L. n. 413/91.

Ciò, nonostante che il comma 3 dell'articolo 56-bis del TUIR faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, quale l'agriturismo.

La natura speciale della norma dell'art. 5 della L. n. 413/91, infatti, secondo l'AdE, **non consente di estendere alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, l'applicazione del terzo comma dell'art. 56 bis. Di conseguenza, dette società determinano il reddito d'impresa secondo le modalità ordinarie.** Peraltro, per la medesima motivazione, le Snc ed Sas che hanno optato per l'applicazione del regime catastale, ai sensi dell'articolo 1, c. 1093, della legge n. 296/2006, non possono avvalersi del comma 3 dell'art. 56 bis del TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, anche se, diversamente dalle società di capitali, rientrano nell'ambito applicativo soggettivo dell'art. 5 della L. n. 413/91, al pari di quelle che non hanno optato.

Sul punto, è auspicabile che in sede di elaborazione del nuovo Testo Unico delle imposte dirette, la cui emanazione è prevista nell'ambito della legge delega n. 111/2023, si possa procedere ad un coordinamento delle predette disposizioni, riguardanti lo svolgimento dell'attività agrituristica in forma collettiva, per assicurarne un'uniformità di trattamento.

Infine, come segnalato in premessa, la novella normativa, prevede anche un intervento (cfr. art. 5, c. 1, lett. b) n. 3) della legge delega e art. 2 del D. Lgs n. 192/2024) in tema di **aggiornamento delle banche dati catastali stabilendo l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.**

Sul punto, si ricorda che a norma dell'art. 2, c. 33, del D.L. n. 262/2006 per i terreni agricoli sottoposti al **monitoraggio dell'AGEA, inseriti nelle dichiarazioni relative agli usi dei suoli, rese al fine dell'ottenimento dei contributi PAC, i soggetti tenuti alla presentazione delle denunce di variazione colturale sono esonerati da tale aggiornamento in quanto al relativo adempimento provvede la stessa AGEA, nell'ambito di apposite procedure in collaborazione con l'Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate).**

Orbene, l'obbligo di presentare le denunce di variazione colturale resta, invece, per le particelle che interessano i terreni non sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA che formano oggetto, appunto, dell'intervento in parola, che prevede, per la sua pratica attuazione, l'emanazione di un apposito decreto interministeriale MASAF/MEF (cfr. art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 192/2024).

Con riserva di ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sui temi oggetto della riforma, si segnala che sia l'elaborazione dei testi normativi, che la conseguente emanazione dei documenti di prassi, hanno visto la fattiva collaborazione dei funzionari dell'Area fiscale Confederale mediante la partecipazione ai lavori della commissione di esperti per la riforma fiscale, istituita in seno al MEF, e la costante interlocuzione con gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

NUOVA CAMPAGNA DI PHISHING RELATIVA A FALSE COMUNICAZIONI DI RIMBORSO




È stata recentemente lanciata una nuova campagna di phishing che sfrutta nome e logo dell'Agenzia delle entrate al fine di sottrarre le credenziali di accesso all'home banking dei destinatari delle e-mail.

I messaggi in questione, che si spacciano per comunicazioni ufficiali dell'Agenzia, fanno riferimento a un presunto rimborso fiscale di 500€.

Di seguito un esempio:



Nel corpo della mail è presente un link cliccabile e/o un QR code da inquadrare. La potenziale vittima viene indirizzata quindi a una pagina malevola, dove può scegliere tra otto istituti bancari diversi per ottenere il fantomatico accredito:



Raccomandiamo, come sempre, di prestare la massima attenzione quando si riceve questo tipo di comunicazioni, di non cliccare i presenti al loro interno e di non fornire credenziali d'accesso, dati personali e coordinate bancarie.

L'Agenzia delle entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall'Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina [Segnalazioni e approfondimenti](#) nella sezione "[Focus sul phishing](#)" del portale internet dell'Agenzia, oppure rivolgendosi ai contatti

reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all'Ufficio Locale territorialmente competente.

SCADENZE ADEMPIMENTI



30 agosto 2025: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di luglio 2025 (per impiegati agricoli);

16 settembre 2025: Scadenza versamento IVA mese di agosto 2025;

16 settembre 2025: Scadenza versamento contributi INPS impiegati (DM10) relativo al mese di agosto 2025;

16 settembre 2025: Scadenza versamento LAS contributi trimestrali manodopera dipendente I trim. 2025;

25 settembre 2025: Scadenza presentazione modello INTRASTAT (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di agosto 2025;

25 settembre 2025: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di agosto 2025 (per impiegati agricoli);

30 settembre 2025: Termine ultimo per la trasmissione dei Mod. 730/2025;

30 settembre 2025: Invio telematico comunicazione liquidazione periodica IVA II trim. 2025.